

Sentenza emessa contro il dante causa, successore a titolo particolare, legittimazione ad impugnare, oneri probatori

L'applicazione della norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ. – la quale dispone che, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la sentenza emessa contro il dante causa spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui – presuppone la sola prova della qualità di successore (fattispecie in tema di atto pubblico di conferimento del ramo di azienda).

NDR: in tal senso Cass. n. 1815 del 7/3/1996, n. 10327 del 21/10/1997 e n. 792 del 19/1/2010.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.3.2024, n. 6051

...omissis...

Rilevato

omissis e i suoi genitori *omissis* convennero in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere *omissis*, conducente di un autotreno con rimorchio, *omissis*, proprietario del veicolo, e Assicurazioni *omissis* Spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni sofferti dall'attore -e dai suoi genitori per danno parentale- a seguito di un incidente occorso il 1° giugno 2005 quando l'attore alla guida della sua bicicletta era stato travolto dall'autotreno guidato dal *omissis* che, immettendosi con una improvvisa curva a sinistra sulla strada percorsa dal ciclista, lo aveva attinto con il rimorchio, provocandone la caduta, rilevanti danni materiali al mezzo, alle attrezzature sportive e gravi lesioni personali;

il *omissis* nel costituirsi in giudizio contestò la ricostruzione della dinamica del sinistro eccependo una corresponsabilità dei genitori del minore per "culpa in vigilando"; si costituì anche la compagnia di assicurazioni sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda;

il Tribunale adito, acquisita una CTU e sentiti dei testi, accolse le domande e condannò *omissis*, la Autotrasporti *omissis* Snc e Assicurazioni *omissis* Spa a pagare al ciclista danneggiato la somma di euro 33.882,785 e ai genitori la somma di euro 7000 ciascuno, oltre interessi e spese;

a seguito di appello proposto dalla compagnia di assicurazioni, rappresentata da *omissis* S.c.p.A. conferitaria del ramo d'azienda di Assicurazioni *omissis* Spa, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19/11/2019, ha accolto il gravame applicando l'art. 2054, 2° co. c.c. ed attribuendo la responsabilità del sinistro ad entrambi i conducenti coinvolti, in misura uguale stante l'impossibilità di accertamento della misura dell'incidenza causale dell'uno o dell'altro nella produzione del sinistro; la Corte d'Appello ha altresì riformato la decisione sul danno parentale ritenendo l'insussistenza dei presupposti per la sua liquidazione;

avverso la sentenza *omissis* hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

ha resistito *omissis* Spa con controricorso;

il ricorso è stato assegnato alla trattazione in Adunanza Camerale

ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato

con il primo motivo - violazione dell'art. 75 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia disatteso l'eccezione di difetto di legittimatio ad processum sollevata con riguardo alla pretesa cessionaria del ramo d'azienda che, nella prospettazione dei ricorrenti, non avrebbe la titolarità dei rapporti giuridici relativi ai giudizi oggetto di causa; il difetto di legittimazione avrebbe dovuto desumersi da una procura notarile rilasciata da *omissis* a *omissis* che limitava i poteri di quest'ultima ai procedimenti giudiziari già in precedenza affidati alla stessa società, con esclusione pertanto del sinistro de quo mai stato in gestione della cessionaria;

il motivo è in primo luogo inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., giacché, pur riproducendo l'atto cui fa riferimento, non lo localizza in questa sede. In secondo luogo, è ulteriormente inammissibile, perché evoca tale atto, rappresentato da una procura notarile del 14 dicembre 2009, senza nulla argomentare invece sull'atto da cui la sentenza ha desunto la legittimazione processuale, cioè l'atto notarile denominato "conferimento di ramo d'azienda" del 28 giugno 2013. La sentenza, infatti, facendo riferimento a tale secondo e diverso atto notarile, ha affermato che il conferimento del ramo d'azienda determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso e quindi dal punto di vista processuale è disciplinata dall'art. 111 c.p.c. con la conseguenza che l'acquirente/conferitario ha facoltà (art. 111 co. 3 c.p.c.) di impugnare autonomamente la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante (art. 111 co. 4 c.p.c.);

il motivo di ricorso non si correla alla motivazione della sentenza impugnata ed è pertanto anche per tale seconda ragione inammissibile; ciò, alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, ex multis, anche dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;

si osserva, peraltro, che la sentenza impugnata, facendo riferimento all'atto pubblico di conferimento del ramo di azienda, si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'applicazione della norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ. - la quale dispone che, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la sentenza emessa contro il dante causa spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui - presuppone la sola prova della qualità di successore, prova che nel caso di specie è stata accertata dal giudice del merito (Cass. 1, n. 1815 del 7/3/1996; Cass., 1, n. 10327 del 21/10/1997; Cass., 1, n. 792 del 19/1/2010);

con il secondo motivo - deducibile violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, co. 2 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che il giudice del gravame abbia applicato la presunzione di corresponsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. pur essendovi prova della esclusiva responsabilità del solo conducente dell'autotreno;

il motivo è inammissibile perché, pur prospettato quale violazione di legge, è in realtà volto a chiedere inammissibilmente a questa Corte un riesame del fatto e delle prove;

la Corte, accertato che l'urto fra i mezzi è avvenuto all'altezza della parte posteriore destra del rimorchio, ha preso atto della permanente incertezza sull'effettiva dinamica degli eventi, non bastando a dimostrare i fatti la mancata comparizione del convenuto *omissis* a rendere l'interrogatorio formale, non ricollegabile automaticamente alla confessione e non potendo ritenersi decisivo quanto ricostruito dai Carabinieri sulla dinamica del sinistro;

dunque, con motivazione adeguata, la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto che, trovando la regola di giudizio di cui all'art. 2054 c.c. applicazione anche nel caso di collisione tra autoveicolo e bicicletta (Cass., 6-3, n. 31702 del 7/12/2018), non era stata raggiunta la prova dell'esatta eziologia del sinistro applicando, come da previsione codicistica, la presunzione di cui al secondo comma

dell'art. 2054 c.c., criterio residuale applicabile in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità;

la sentenza è conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi per confermare o mutare ai sensi dell'art. 360-bis. 1 c.p.c., secondo cui "in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni" (ex multis Cass., 3, n. 26523 del 17/12/2007; Cass., 3, n. 9353 del 4/4/2019; Cass., 3, 15736 del 17/5/2022);

con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c. e 2056 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno parentale affermando che il medesimo avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa corrispondendo al danno patito dai genitori a causa delle lesioni riportate dal figlio in seguito a fatto illecito altrui; ad avviso dei ricorrenti il rapporto di stretta parentela tra la cd. vittima primaria e le cd. vittime secondarie (ovvero i congiunti) avrebbe dovuto far presumere infatti, in base all'id quod plerumque accidit - che i genitori e i fratelli soffrano per le lesioni riportate dai loro congiunti senza che ciò debba necessariamente tradursi in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita";

anche questo motivo è inammissibile perché la sentenza, pur partendo dalla non divisibile premessa secondo cui la perdita o alterazione del danno parentale consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (contra Cass., 3, n. 26140 del 7/9/2023 "Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento") non ne fa invero la ragione del decidere che è espressa dalla seguente motivazione di cui a p. 10-11: "Nella vicenda in esame, la natura delle lesioni patite da *omissis* - fratture della branca ileo-pubica ed ischio pubica - e la non grave entità delle conseguenze che ne sono derivate - invalidità temporanea per 135 giorni e permanente del 9% - insieme alla genericità delle allegazioni di parte - limitate al "turbamento interiore" ed al "pregiudizio alla serenità familiare" *omissis* impediscono di ritenere conseguita la prova della sussistenza di un reale danno, non altrimenti provato né presumibile in ragione del solo rapporto di convivenza, dell'età della vittima primaria e della sua qualità di figlio unico, elementi (utili ai fini della liquidazione del danno, ma) neutri rispetto alla necessaria dimostrazione dell'alterazione delle consuetudini di vita delle (pretese) vittime secondarie.

Così la sospensione della pratica sportiva - in realtà non dimostrata, che il teste *omissis* ha riferito che il *omissis* ha ripreso l'attività agonistica, riprendendo a correre in bicicletta - non può giustificare la frustrazione e lo sconvolgimento delle normali aspettative dei genitori";

la ratio decidendi non viene criticata dai ricorrenti, donde l'inammissibilità del motivo;

alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;

si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2000 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.